SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

06A08867

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. **262.**

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ DI POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 1.

Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria

1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».

3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per l'accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».

6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».

7. All'articolo 35, comma 35-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano

state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale».

9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».

13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».

14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.

17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.

18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».

19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

Art. 2.

Misure in materia di riscossione

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferi-

mento alla riscossione spontanea, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario.»;

3) al comma 7-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera *a)*, sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»;

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-*ter*».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

5. All'articolo 3, comma 22, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse.

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 72-*bis* *(Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio)*. — 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.».

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-*bis*. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis* *(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.».

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati agenti della riscossione,».

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 28-*ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).* — 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».

13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«20-*bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).* — 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-*ter*, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-*ter*, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.».

14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: «2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.».

15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE AGRICOLTURA E CATASTO

Art. 3.

Recupero della base imponibile

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».

3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

5. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «13. Le disposizioni della lettera *a)* del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

6. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

7. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:

«188-*bis (Campione d'Italia)*. — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».

9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

10. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

11. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.

12. Il comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«25. All'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera *g-bis)* del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*bis*, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo,»;

b) all'articolo 34, comma 6:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-*bis*.»;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»;

4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».

2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori — riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 — esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge

13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. All'articolo 9, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.

8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Disposizioni in materia di catasto

1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché gli oneri di cui al comma 2.

4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI

Art. 6.

Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-*quater*, lettera *a)*, della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-*quinquies*, lettera *a)*, della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»;

b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter)* Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di suc-

cessione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;

1-*quater)* Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;

b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;

in ogni altro caso: 3%.

1-*quinquies)* Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:

a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;

b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;

se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%.».

2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «d-*bis)* dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.» ;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis)* Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis.* Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;

d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis.* L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;

e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente: «*i-bis)* per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-*bis*. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;

f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-*bis.* Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;

g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis.* Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».

4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.

Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:

devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;

devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».

5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:

«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;

b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

2-*bis*. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;

b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 2-*bis*, lettera *a)*, negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonché negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonché i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;

b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» è soppressa.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima.

Capo IV

MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Art. 7.

Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO_2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1» .

3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO_2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.

5. All'articolo 2, primo comma, lettera *d)*, del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «*per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose*» sono aggiunte le seguenti: «*ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori*».

6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro

automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a)* la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b)* la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.

9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.

17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Le cinque annualità di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;

c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».

20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-*quinquies* alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.

22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

23. All'articolo 14-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a)* e *b)* e nei limiti ivi indicati»;

2) alla lettera *a)*, numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;

3) alla lettera *b)*, le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale è elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

4) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «*b-bis*) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».

26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».

Art. 8.

Accelerazione degli incentivi alle imprese

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)*.

2. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 3.

3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 4, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.

4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

Capo V

DISMISSIONI DI IMMOBILI

Art. 9.

Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione

1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;

b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».

Art. 10.

Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane S.p.a.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-*quater*. I beni immobili non più strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto.

6-*quinquies.* Alle alienazioni di cui al comma 6-*quater* si procede secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalle altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è soppresso.».

Art. 11.

Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria

1. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a., o dalle società da essa controllate» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a. o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate»;

b) il terzo periodo è soppresso.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 12.

Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS

1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;

b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonché al tasso di incremento della produttività conseguibile dai concessionari;

c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale;

d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo precedente;

f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario;

g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

h) la individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE, che s'intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia esclusa la partecipazione, rispetto alla concessionaria, di società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, escludendo comunque, in tali casi, dette società dalle attività di progettazione;

e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale.

5-*bis)*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.».

5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiari di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne faccia domanda.

7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. subentra nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6, secondo periodo.

8. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

Art. 13.

Attività di dragaggio

1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera *c)*, del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;

b) all'articolo 8, comma 3, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a)*;».

Art. 14.

Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe

1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;

b) il secondo comma è soppresso.

2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 15.

Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. — 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti : «6 anni».

5. All'articolo 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo». In sede di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che è conseguentemente soppressa.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

Art. 16.

Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Art. 17.

ARCUS S.p.a.

1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale.

Art. 18.

Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari

1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010»;

b) il comma 6 è abrogato.

2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

3. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo.

4. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

Art. 19.

Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, nel secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo le parole: «Peraltro, a coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti degli organi di cui al primo comma che».

Art. 20.

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia

- il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono a carico del bilancio dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 21.

Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza», sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro;»;

d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;

b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.».

Art. 22.

Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».

Art. 23.

Contributi previdenziali per il settore agricolo

1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 %.

Capo IX

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EDITORIA E LE COMUNICAZIONI

Art. 24.

Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi

1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1. occupazione dei giornalisti;

2. tutela del prodotto editoriale primario;

3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

Art. 25.

Regime di pubblicità dei contributi statali

1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

Art. 26.

Erogazione delle provvidenze per l'editoria

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.

Art. 27.

Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 28.

Rimborsi per abbonamenti

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera *b)* le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera *b)* le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

Art. 29.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera *a)*, le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;

c) al comma 10, lettera *a)*, le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera *c)*, le parole: «precedente a quello» sono soppresse.

3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30 mila copie di tiratura media».

4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

Art. 30.

Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266

1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

2. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo».

3. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifica-

zioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

Art. 31.

Convenzioni aggiuntive

1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.

Art. 32.

Riproduzione di articoli di riviste o giornali

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 33.

Modalità di rimborso alla società Poste Italiane

1. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

Art. 34.

Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche

1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;

b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;

c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;

d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;

i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-*bis*. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 35.

Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»; nel comma 8-*bis* del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: «, il Ministero dell'università e della ricerca».

Art. 36.

Valutazione del sistema universitario e della ricerca

1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 37.

Disposizioni in materia di ordinamento universitario

1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.».

2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

3. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

Capo XI

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL SETTORE PUBBLICO

Art. 38.

Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

2. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.

Art. 39.

Disposizioni in materia di tutela dell'euro

1. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi

di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni - secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.

4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009.

Art. 40.

Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-*bis*. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

3. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione».

Art. 41.

Incarichi dirigenziali

1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti: «, al comma 5-*bis,* limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42.

Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione

1. L'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, è soppresso. Con delibera adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 287 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle strutture organizzative della stessa, il servizio responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti all'Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per il loro svolgimento.

2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 è soppressa. Nei confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate le procedure di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Formez - Centro di formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del piano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, contenente misure di riorganizzazione interna dell'Istituto volte a conseguire, nell'anno finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1999. Ai fini dell'applicazione del presente comma i termini di trenta e sessanta giorni stabiliti nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi ridotti a quindici giorni. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione comunica immediatamente l'approvazione del piano al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare alla tabella *C)* allegata alla legge finanziaria.

Art. 43.

Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

Art. 44.

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada

1. Al comma 2 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente:

«La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente:

«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».

2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-*bis,* comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo

amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».

Art. 45.

Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe

1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

Art. 46.

Proroga del termine in materia di soppressione di organismi

1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 47.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO
(previsto dall'art. 7, comma 21)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N.	OGGETTO	Tariffa in Euro	
1	**Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:**		
1.1	per ogni certificato, copia o estratto.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
1.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
1.2	Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.	16,00	L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico
1.2.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.
2	**Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione,dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:**		
2.1	per ogni domanda di voltura;	55,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.
2.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;	50,00	
2.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate ;	65,00	
2.3.1	per ogni particella eccedente.	3,00	
3	**Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:**		
3.1	per ogni estratto di mappa.	10,00	
3.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

06G0282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 settembre 2006.

Scioglimento del consiglio della comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali, in Casalnuovo Monterotaro, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), non ha provveduto al proprio rinnovo, non ottemperando così ad un adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge della regione Puglia del 4 novembre 2004, n. 20;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicolina Miscia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 22 settembre 2006

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), scaduto il 20 dicembre 2004, non ha provveduto alla presa d'atto delle delibere consiliari di nomina dei nuovi rappresentanti, adottate dai rispettivi comuni aderenti alla comunità, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

In particolare, l'art. 12 della legge della regione Puglia n. 20 del 4 novembre 2004, prevede il rinnovo integrale dell'organo rappresentativo alla scadenza naturale per decorrenza del quinquennio di durata; per converso, l'organo rappresentativo della comunità montana approvava, con delibera del 16 giugno 2005, pur in regime di prorogalio, una nuova disposizione statutaria di carattere transitorio - art. 79 - che escludeva dall'obbligo di nomina dei propri rappresentanti quei comuni che vi avevano già provveduto in occasione delle tornate elettorali 2004/2005, per il rinnovo dei rispettivi consigli.

L'organo rappresentativo, inoltre, nella seduta del 25 novembre 2005, in quella irregolare composizione, procedeva ad eleggere il presidente dell'organo esecutivo, riconfermando quello già in carica.

Nonostante i ripetuti interventi operati dalla prefettura di Foggia, che segnalava i negativi riflessi dell'attività deliberativa dell'ente sul corretto svolgimento delle funzioni, conseguenti all'irregolare composizione degli organi, l'ente comunitario persisteva nella mancata ratifica delle nuove designazioni effettuate dai comuni interessati.

Successivamente, l'organo rappresentativo, in data 31 maggio 2006, deliberava la decadenza dalla carica di diciassette consiglieri comunitari, in applicazione dell'art. 19 dello statuto che prevede, per i rappresentanti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, l'attivazione del procedimento di decadenza.

Le delibere sopracitate hanno formato oggetto di un ampio contenzioso, che ha visto l'ente comunitario soccombente. Infatti, il TAR Puglia, con sentenza datata 8 giugno 2006, ha annullato l'art. 79 dello statuto dell'ente comunitario, nella parte in cui era escluso l'obbligo di nominare i nuovi rappresentanti per i comuni che vi avevano provveduto in occasione della tornata elettorale 2004/2005 per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali; ha, altresì, annullato la delibera dell'ente del 25 novembre 2005 di nomina del presidente dell'organo esecutivo, il quale versava in una condizione d'illegittima prorogatio dal dicembre 2004.

Lo stesso TAR Puglia, con ordinanze pronunciate in data 20 luglio e 31 agosto 2006, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunitarie che avevano disposto la decadenza dalla carica di diciassette consiglieri.

A fronte dell'obbligo di deliberare riguardo alla propria legittima composizione in esecuzione della sentenza del TAR Puglia che aveva disposto l'annullamento, *in parte qua*, dell'art. 79 dello statuto, il consigliere anziano ha convocato per il 26 luglio 2006 l'organo rappresentativo, omettendo la trattazione preliminare e pregiudiziale della presa d'atto delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di alcuni comuni che avevano provveduto all'adempimento. Gli effetti dell'avviso di convocazione sono stati sospesi in virtù del decreto del presidente TAR Puglia pronunciato in data 25 luglio 2006.

Il prefetto di Foggia, in data 26 luglio 2006, ha diffidato il consigliere anziano ed il presidente a disporre formale convocazione dell'assemblea affinché si provvedesse alla presa d'atto delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti della comunità, assunte dai consigli comunali interessati; con successivo atto di diffida, datato 21 agosto 2006, la prefettura di Foggia invitava a disporre la convocazione anche dei consiglieri comunitari che erano stati dichiarati decaduti con le delibere la cui efficacia è stata sospesa con i citati provvedimenti del TAR Puglia.

Le suddette prescrizioni risultano disattese, avendo quel consiglio comunitario omesso di convocare, per la seduta del 22 agosto 2006, i predetti consiglieri aventi diritto, e di prendere atto della nomina dei nuovi rappresentanti, designati dai comuni di appartenenza.

La mancata regolarizzazione della composizione degli organi comunitari, oltre ad incidere negativamente sulle prerogative dei comuni appartenenti, per essere gli stessi non legittimamente rappresentati, si pone in contrasto con la legge regionale n. 20 del 4 novembre 2004 e manifesta la volontà di disattendere una prescrizione normativa di valore cogente. Inoltre, il mancato adeguamento alle pronunce del giudice amministrativo, nonostante le diffide all'uopo rivolte dal prefetto, pregiudica ogni garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale.

Gli atti posti in essere dall'ente e le ripetute inadempienze configurano il presupposto delle gravi e persistenti violazioni di legge previste dalla normativa come causa di scioglimento dell'ente.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento della comunità sopracitata disponendone, ad contempo, con provvedimento n. 776/l0.3/GAB del 25 agosto 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente mancanza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Nicolina Miscia.

Roma, 12 settembre 2006

p. *Il capo dipartimento per gli affari interni territoriali*
LA ROSA

06A08771

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2006.

Modifica dei contenuti di nicotina, di catrame e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette, radiazione di varie marche di tabacco lavorato e variazione di prezzo di una marca di tabacco da fumo per sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Viste le istanze con le quali la ditta British American Tobacco Italia S.p.A ha richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette;

Viste le richieste delle ditte Gutab Sas e Gallaher Italia Srl per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Vista l'istanza intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di trinciato per sigarette, presentata dalla ditta Gallaher Italia Srl;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di una marca di tabacco lavorato, in conformità al prezzo indicato nella citata richiesta, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

MARCHE	mg/sigaretta			mg/sigaretta		
	nicotina	catrame	monossido di carbonio	nicotina	catrame	monossido di carbonio
		da			a	
KENT BLUE KING SIZE 20'S	0,60	7,00	9,00	0,70	8,00	10,00
PALL MALL BLUE KS 20'S	0,50	7,00	8,00	0,60	7,00	8,00
PALL MALL BLUE KS 10'S	0,50	7,00	8,00	0,60	7,00	8,00
SAX AZURE SENSATION	0,30	3,00	4,00	0,40	4,00	5,00
SAX RED PASSION	0,90	10,00	10,00	0,80	10,00	10,00
MS BIONDE	1,00	10,00	9,00	0,90	10,00	9,00

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI NATURALI	Confezionamento
PUROS INDIOS BRONCOS	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS BRONCOS	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS M.R.E. CORONA N° 46	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS M.R.E. CORONA N° 46	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS M.R.E. MEDIA CORONA	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS M.R.E. MEDIA CORONA	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS M.R.E. ROBUSTO	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS M.R.E. ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS M.R.E. TORO NR.54	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS M.R.E. TORO NR.54	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS n. 4 ESPECIAL	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS n. 4 ESPECIAL	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS n. 5 ESPECIAL	Confezione da 25 pezzi
PUROS INDIOS n. 5 ESPECIAL	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS PETIT PERLA	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS PETIT PERLA	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS PIRAMIDE n. 2	Confezione da 10 pezzi
PUROS INDIOS PIRAMIDE n. 2	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS PIRAMIDE N.3	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS PIRAMIDE N.3	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS ROTHSCHILD	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS ROTHSCHILD	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS TORO ESPECIAL	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS TORO ESPECIAL	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS VIEJO NACIONAL	Confezione da 15 pezzi
PUROS INDIOS VIEJO NACIONAL	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS VIEJO NR.4 ESPECIAL	Confezione da 15 pezzi

SIGARI NATURALI	Confezionamento
PUROS INDIOS VIEJO NR.4 ESPECIAL	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS VIEJO PRESIDENTE	Confezione da 15 pezzi
PUROS INDIOS VIEJO PRESIDENTE	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS VIEJO ROTHSCHILD	Confezione da 15 pezzi
PUROS INDIOS VIEJO ROTHSCHILD	Confezione da 1 pezzo
PUROS INDIOS VIEJO TORO ESPECIAL	Confezione da 15 pezzi
PUROS INDIOS VIEJO TORO ESPECIAL	Confezione da 1 pezzo

SIGARETTI NATURALI	Confezionamento
SAVINELLI APERITIFS MADUROS	Confezione da 10 pezzi
SAVINELLI APERITIFS NATURALS	Confezione da 10 pezzi
SAVINELLI APERITIFS VANILLA	Confezione da 10 pezzi

TRINCIATI PER SIGARETTE	Confezionamento
NATURAL AMERICAN SPIRIT	Confezione da 35 grammi

TRINCIATI PER PIPA	Confezionamento
1864 BY W.O. LARSEN	Confezione da 100 grammi
ARISTON	Confezione da 100 grammi
AVALON MIXTURE	Confezione da 50 grammi
BELLE EPOQUE	Confezione da 50 grammi
BLACK DIAMOND BY STANWELL	Confezione da 100 grammi
CASTELLO GENTILE	Confezione da 100 grammi
CASTELLO OPTIMO	Confezione da 100 grammi
INDIGO	Confezione da 100 grammi
KING FREDERIK IX'S ENGLISH MIXTURE	Confezione da 100 grammi
KING FREDERIK IX'S MELLOW MIXTURE	Confezione da 100 grammi
PAUL OLSEN MY OWN BLEND 111 FL.	Confezione da 100 grammi
PAUL OLSEN MY OWN BLEND 3.005	Confezione da 100 grammi
PAUL OLSEN MY OWN BLEND B93	Confezione da 100 grammi
PAUL OLSEN MY OWN BLEND BALKAN	Confezione da 100 grammi
PAUL OLSEN MY OWN BLEND BOURBON	Confezione da 100 grammi
PAUL OLSEN MY OWN BLEND H.C.ANDERSEN	Confezione da 100 grammi
SELECTED BLEND NR.20 BY W.O. LARSEN	Confezione da 100 grammi
SIGNATURE BY W.O. LARSEN	Confezione da 100 grammi

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, della sottoindicata marca di tabacco lavorato estero di provenienza UE, è variato come segue:

TABELLA C

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg	A € Kg	Pari a € Confezione
NATURAL AMERICAN SPIRIT	Confezione da 30 grammi	130,00	150,00	4,50

La variazione di prezzo, relativa al prodotto suindicato, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marca finora non commercializzata sul territorio nazionale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 361

06A08889

DECRETO 25 settembre 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.427 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 93 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 ottobre 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A08769

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 settembre 2006.

Sostituzione del commissario straordinario della società CIT - Compagnia Italiana Turismo S.p.a. e società collegate in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le Società CIT - Compagnia Italiana Turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse

alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti ministeriali, adottati a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle seguenti imprese, la S.p.a. Progetto Venezia in data 7 aprile 2006, la S.p.a. Progetto Italiano e le S.r.l. CIT Hotels, CIT Invest e Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione, in data 30 maggio 2006; le S.p.a. La Compagnia delle Vacanze ed Electa in data 7 giugno 2006; le S.r.l. Synergit Communications, CIT Travel Net, CIT Travel Cafè e CIT On line, in data 8 giugno 2006, la S.p.a. Engeco General Contractor in data 21 giugno 2006, con preposizione alle medesime degli organi nominati per la procedura madre;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale l'avv. Abrignani è revocato dall'incarico di commissario straordinario delle imprese del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla sostituzione dell'avv. Abrignani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, in data 24 dicembre 2003, con il quale sono determinati, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/2003, i criteri per la nomina dei commissari straordinari nelle procedure di cui al decreto-legge medesimo;

Ritenuta l'opportunità di attribuire l'incarico di commissario straordinario, in coerenza ai criteri del sopra citato decreto, al prof. avv. Antonio Nuzzo, in considerazione della sua elevata professionalità nel campo del diritto commerciale, bancario e comunitario e della specifica competenza maturata nel settore delle procedure concorsuali, in particolare come commissario di procedura di liquidazione coatta amministrativa di società fiduciaria di rilevante entità e complessità;

Vista la nota in data 12 settembre 2006 con la quale il Direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, titolare delle funzioni di vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa relative alle società fiduciarie, conferma le elevate capacità professionali e manageriali del prof. Nuzzo nell'espletamento dell'incarico di commissario liquidatore della Fundus S.p.a., conferitogli con decreto ministeriale 12 luglio 1988, precisando che la predetta procedura ha consentito l'integrale pagamento del ceto creditorio;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l., International Transport S.r.l., Progetto Venezia S.p.a., Progetto Italiano S.p.a., CIT Hotels S.r.l., CIT Invest S.r.l., Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione S.r.l., La Compagnia delle Vacanze S.p.a., Electa S.p.a., Synergit Communications S.r.l., CIT Travel Net S.r.l., CIT Travel Cafè S.r.l., CIT On line S.r.l., Engeco General Contractor S.p.a., è nominato commissario straordinario, in sostituzione dell'avv. Abrignani, il prof. avv. Antonio Nuzzo, nato a Roma il 30 maggio 1956.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08827

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio e la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;

Visto che l'art 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, selenio e vanadio entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 mg/l, di 20 µg/l e di 160 µg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Lazio al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2006, di una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nell'intero triennio 2004-2005 e 2006, durante il quale sono state concesse le deroghe, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

6. La regione deve provvedere affinché siano informate le autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi, affinché sia avvisata la popolazione generale interessata sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro ed affinché venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile e comunque non superiore a quello già concesso, da ultimo, con il decreto dirigenziale della regione Lazio n. TO649 del 16 dicembre 2005.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
PECORARO SCANIO

06A08765

DECRETO 30 giugno 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Toscana e la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 24 ottobre 2002, 18 dicembre 2003, 12 ottobre 2004, 15 giugno 2005 e 13 dicembre 2005;

Visto che l'art 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri boro, arsenico, clorito e trialometani, entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 µg/l, di 1,3 mg/l e di 80 µg/l.

Per il comune di Piombino il valore massimo ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 3,5 mg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2006, di una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nell'intero triennio 2004-2005 e 2006, durante il quale sono state concesse le deroghe, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile e comunque non superiore a quello già concesso, da ultimo, con il decreto dirigenziale della regione Toscana n. 7199 del 29 dicembre 2005.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
PECORARO SCANIO

06A08766

DECRETO 5 settembre 2006.

Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Clorito.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto in particolare l'art. 11, commi 1 lettera *a)*, e 2 del decreto legislativo sopra citato che, attribuendo alla competenza statale le modifiche degli allegati I, II e III in relazione all'evoluzione delle competenze tecnico-scientifiche, attribuisce al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente l'esercizio delle funzioni ivi indicate;

Aquisito il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione III - che si è espresso nella seduta del 13 dicembre 2005;

Vista la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Decreta:

1. Il parametro Clorito di cui all'allegato I, Parametri e valori di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è modificato come segue:

Clorito	700	µg/l	Nota 11

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

06A08767

DECRETO 13 settembre 2006.

Passaggio di proprietà del prodotto fitosanitario denominato «KuKar», dall'impresa Oris Spa all'impresa Sariaf Gowan Spa, in Faenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dallo art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto direttoriale in data 11 febbraio 2004, con il quale è stato registrato al n. 11974 il prodotto fitosanitario denominato KUKAR a nome dell'impresa Sariaf S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni, 68;

Visti gli atti notarili in data 15 marzo 2006, da cui risulta che l'impresa Sariaf Gowan S.p.a. ha ceduto la titolarietà della registrazione del prodotto suindicato all'impresa Oris S.p.a., con sede legale in Milano, via Carroccio, 8;

Vista la domanda presentata in data 23 giugno 2006 dall'impresa Oris S.p.a., intesa ad ottenere il trasferimento a proprio nome della titolarietà del prodotto medesimo, da produrre presso gli stabilimenti precedentemente autorizzati;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È intestata a nome dell'impresa Oris S.p.a., con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KUKAR, registrato al n. 11974 con D.D. dell'11 febbraio 2004, a seguito del passaggio di proprietà dall'impresa Sariaf Gowan S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni, 68, avvenuto con atto notarile in data 15 marzo 2006.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori, nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A08772

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Hunter», registrato al n. 9970.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dallo art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministràzioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il D.D. in data 19 marzo 1999, con il quale è stato registrato al n. 9970 il prodotto fitosanitario denominato Hunter, a nome dell'impresa Magan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi, 12, preparato negli stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 10 aprile 2006 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione:

ad estendere la produzione del prodotto fitosanitario di cui sopra presso lo stabilimento dell'impresa Lifa Srl, sito in Vigonovo (Venezia);

ad adeguare l'etichetta a quanto già prescritto per il prodotto di riferimento Bayteroid Ew, reg. n. 7733, mediante aggiunta di alcuni parassiti: Patata (nottue) - Barbabietola da zucchero (atomaria, cassida) - Mais (diabrotica);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Magan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Verdi, 12, già autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Hunter, registrato al n. 9970 con D.D. in data 9 marzo 1999, è autorizzata:

ad estendere la produzione del prodotto fitosanitario di cui sopra presso lo stabilimento dell'impresa Lifa S.r.l., sito in Vigonovo (Venezia);

ad adeguare l'etichetta a quanto già prescritto per il prodotto di riferimento Bayteroid Ew, registro n. 7733, mediante aggiunta di alcuni parassiti: Patata (nottue) - Barbabietola da zucchero (atomaria, cassida) - Mais (diabrotica).

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A08773

DECRETO 15 settembre 2006.

Non iscrizione della sostanza attiva metabenztiazuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in applicazione della decisione della Commissione 2006/302/CE del 25 aprile 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visto il regolamento della Commissione 2002/1490/CE che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2006/302/CE del 25 aprile 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metabenztiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono detta sostanza attiva in quanto il notificante non è più interessato a sostenere l'inclusione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2 della citata decisione 2006/302/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva metabenztiazuron entro il 25 ottobre 2006;

Visto che l'Italia non rientra tra gli Stati membri per i quali è prevista una proroga delle autorizzazioni per gli usi riportati nell'allegato alla presente decisione 2006/302/CE;

Considerato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria che stabilisce la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron;

Considerato che per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron, deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva metabenztiazuron non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *a)*, della decisione della Commissione 2006/302/CE del 25 aprile 2006.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 ottobre 2006.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 25 ottobre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metabenztiazuron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva metabenztiazuron la cui autorizzazione è revocata a decorrere dal 25 ottobre 2006:

Numero di registrazione	Nome prodotto	Data di registrazione	Impresa
6532	Ceresan	3 ottobre 1985	Terranalisi S.r.l.

06A08759

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 agosto 2006.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Giovanni Lorenzo Forcieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Giovanni Lorenzo Forcieri è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2006, con il quale sono state conferite deleghe al Sottosegretario di Stato alla difesa, dott. Giovanni Lorenzo Forcieri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Giovanni Lorenzo Forcieri, oltre alle materie di cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in premessa, è delegato:

alla trattazione delle questioni di cooperazione internazionale per l'Europa, compresa la Russia, e i Paesi rivieraschi del Mediterraneo;

alla trattazione delle problematiche relative ai programmi più rilevanti di cooperazione internazionale nel campo degli armamenti;

alla trattazione delle problematiche relative ai rapporti con la NATO e l'Unione europea;

alla trattazione delle questioni relative all'Organismo congiunto per la cooperazione degli armamenti (OCCAR), alla Lettera d'intenti (Loi), e all'Agenzia di difesa europea (EDA);

alla trattazione delle problematiche relative all'area industriale della difesa;

ai rapporti con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'università e della ricerca per le problematiche difesa-industria e difesa-ricerca scientifica e a trattare le tematiche relative alle leggi 24 dicembre 1985, n. 808, 22 novembre 1994, n. 644 e 9 luglio 1990, n. 185;

a sovrintendere e coordinare le problematiche conseguenti ai provvedimenti di riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa;

alla trattazione delle problematiche relative alla dismissione degli immobili;

alla trattazione e al coordinamento delle problematiche concernenti il rifornimento idrico delle isole minori;

alla nomina dei rappresentanti del Ministero della difesa nei comitati misti paritetici previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, nelle commissioni tecniche provinciali previste dall'art. 49 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e nei comitati aventi fisionomia di natura tecnica;

all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali della Marina e dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto;

a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale del Paese;

a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate in missioni internazionali a sostegno della pace;

le problematiche relative ai rapporti con l'ONU;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati, nonché degli addetti militari presso le ambasciate e gli organismi internazionali, ad eccezione degli atti specificamente delegati;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 349

06A08868

DECRETO 4 agosto 2006.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa ing. Emidio Casula.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale l'ing. Emidio Casula è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2006, con il quale sono state conferite deleghe al Sottosegretario di Stato alla difesa, ing. Emidio Casula;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato ing. Emidio Casula, oltre alle materie di cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in premessa, è delegato:

alla trattazione delle questioni di cooperazione internazionale per l'Australia, l'Africa e l'Asia, esclusi i Paesi rivieraschi del Mediterraneo, ad eccezione di quelle connesse ai programmi nel campo degli armamenti;

a seguire le attività connesse all'attuazione del programma di Governo;

a curare le problematiche connesse al processo di professionalizzazione delle Forze armate, con riguardo alle categorie dei volontari in ferma prefissata e al reclutamento del personale militare femminile;

a seguire le problematiche relative al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa e di militari congedati al termine della ferma contratta e i conseguenti provvedimenti di competenza della struttura di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331;

alla trattazione delle problematiche connesse con le servitù militari;

per le politiche alloggiative, incluse le iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contenzioso per gli alloggi di servizio e i provvedimenti di recupero degli stessi;

a seguire le problematiche relative alle malattie eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace nonché quelle concernenti i possibili effetti prodotti dall'esposizione all'uranio impoverito e all'amianto;

a sovrintendere alle attività di riorganizzazione della sanità militare in relazione alle nuove esigenze dell'organizzazione militare e in armonia con le finalità e l'organizzazione del servizio sanitario nazionale;

a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ai sensi del D.P.C.M. 28 aprile 1999 così come modificato dal D.P.C.M. 5 aprile 2002, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

al coordinamento delle attività concernenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonché alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiale delle stesse Associazioni;

all'assunzione di determinazioni sulle istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili;

a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area meridionale del Paese, alla Sardegna e alla Sicilia;

a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate in missioni internazionali a sostegno della pace;

le problematiche relative ai rapporti con l'ONU;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati, nonché degli addetti militari presso le ambasciate e gli organismi internazionali, ad eccezione degli atti specificamente delegati;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 350

06A08869

DECRETO 4 agosto 2006.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Marco Verzaschi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente «Attribuzione del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Marco Verzaschi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2006, con il quale sono state conferite deleghe al Sottosegretario di Stato alla difesa, dott. Marco Verzaschi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Marco Verzaschi, oltre alle materie di cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in premessa, è delegato:

alla trattazione delle questioni di cooperazione internazionale per l'area delle Americhe, con esclusione di quelle connesse ai programmi nel campo degli armamenti;

a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare, nonché a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;

alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni, nonché di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero delle difesa;

alla trattazione delle problematiche connesse con la salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro e il miglioramento della qualità della vita nelle caserme, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attività ricreative e culturali;

a curare le questioni residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile all'Ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi delle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense e i centri ricreativi dei dipendenti della Difesa;

all'approvazione di bilanci delle Casse ufficiali e sottufficiali, nonché all'emanazione degli altri provvedimenti relativi alle stesse;

per i decreti di costituzione agli effetti amministrativo-contabili di enti, distaccamenti e magazzini, ai sensi degli articoli 3 e 321 del regolamento per l'amministrazione e le contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

al controllo sull'utilizzo dei contributi, concessi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da parte degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella *A* allegata alla stessa legge;

per i decreti di promozione a titolo onorifico dei cappellani militari e degli ufficiali in congedo della giustizia militare, nonché per le problematiche relative all'impiego dei cappellani militari;

per i provvedimenti inerenti alle attività sportive del personale della Difesa e a tenere i rapporti con il C.O.N.I.;

a seguire le iniziative concernenti la promozione dell'immagine delle Forze armate;

a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area centrale del Paese;

a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate in missioni internazionali a sostegno della pace;

le problematiche relative ai rapporti con l'ONU;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati, nonché degli addetti militari presso le ambasciate e gli organismi internazionali, ad eccezione degli atti specificamente delegati;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 351

06A08870

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 2006.

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di Lire 40 miliardi pari a € 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a € 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2006, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2005, è stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato:

l'individuazione di un nuovo criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, a valere per il 10% delle risorse totali disponibili, da applicarsi proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni regione o provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entità delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo è individuato nella proporzionalità con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;

l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di riparto utilizzati per il 2005, (attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale);

di consentire esclusivamente alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, di tener conto - ai fini dei punteggi segnalabili - dei tirocini finalizzati all'assunzione sostenuti dal Fondo relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

di fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome nella misura del 21 per cento dell'intero ammontare delle risorse del Fondo, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti;

Considerato, altresì, che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome;

Tenuto conto delle restanti somme già assegnate alle regioni e province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definitivamente approvata nella riunione del 21 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2006, pari a € 30.987.414,00, è ripartito tra le regioni e province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2006

Il direttore generale: BATTISTONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 303

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
- DIVISIONE III -
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2006 - L. 68/99

REGIONI		RIPARTIZIONE DEFINITIVA
VALLE D'AOSTA	€	-
PIEMONTE	€	3.247.344,26
LOMBARDIA	€	6.507.356,94
LIGURIA	€	1.210.830,89
Prov.Aut. TRENTO	€	388.727,44
Prov.Aut. BOLZANO	€	89.301,84
VENETO	€	4.820. 527,01
FRIULI V. G.	€	827.002,86
EMILIA ROMAGNA	€	3.817.721,75
TOSCANA	€	2.215.070,58
UMBRIA	€	265.709,74
MARCHE	€	1.822.558,86
LAZIO	€	2.147.903,95
ABRUZZO	€	467.681,07
MOLISE	€	77.593,85
CAMPANIA	€	1.193.183,24
PUGLIA	€	526.021,95
BASILICATA	€	-
CALABRIA	€	879.803,90
SICILIA	€	-
SARDEGNA	€	483.073,87
TOTALE	**€**	**30.987.414,00**

06A08828

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 18 maggio 2006.

Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML. (Deliberazione n. 34/06).

IL COLLEGIO

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, così come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici» e, in particolare, l'art. 10 e l'art. 40, comma 4;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 luglio 1998, entrambe recepite nell'ordinamento italiano dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico» e, in particolare, l'art. 12, comma 8, che prevede che le regole tecniche per la definizione dei formati standard di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML sono fissate dal CNIPA stesso;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 luglio 1998, sopra richiamate;

Considerato che la sottoscrizione digitale in linguaggio XML è di fondamentale interesse ai fini dello sviluppo del Sistema pubblico di connettività (SPC);

Considerato, inoltre, che detta sottoscrizione digitale in linguaggio XML richiede delle specifiche regole tecniche allo scopo di garantire l'interoperabilità nel riconoscimento e nella verifica del documento informatico;

Delibera
di emanare le seguenti regole tecniche:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente deliberazione sono stabilite — ai sensi dell'art. 12, comma 8, della deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005, citata nelle premesse — le regole tecniche per la definizione dei formati standard di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML.

2. Dette regole tecniche sono riportate nel documento allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Criteri di interoperabilità

1. Salvo diversa specificazione, la presente deliberazione fa riferimento al profilo, al formato e alla struttura dei certificati definiti nella citata deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005.

Art. 3.

Strumenti di verifica

1. I certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che rilasciano strumenti per la sottoscrizione nei formati previsti dalla presente deliberazione, devono fornire, ovvero indicare — ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 — almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica della sottoscrizione stessa.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione trova applicazione a decorrere da sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2006

Il presidente: ZOFFOLI

ALLEGATO

Regole Tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML

1 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nell' articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai fini delle presenti regole si intende per:
   a) REGOLE TECNICHE, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 pubblicate sulla G.U. 27 aprile 2004, n.98;
   b) FIRME MULTIPLE, firme digitali apposte da diversi sottoscrittori allo stesso documento;
   c) CAMPO, unità informativa contenuta nel certificato. Può essere composta da diverse unità informative elementari dette "attributi";
   d) ESTENSIONE, metodo utilizzato per associare specifiche informazioni (attributi) alla chiave pubblica contenuta nel certificato allo scopo di fornire ulteriori informazioni sul titolare del certificato e per gestire la gerarchia di certificazione;
   e) ATTRIBUTO, informazione elementare contenuta in un campo di un certificato elettronico, come un nome, un numero o una data;
   f) MARCA TEMPORALE, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale;
   l) RFC, (Request For Comments) documenti contenenti specifiche tecniche standard, riconosciute a livello internazionale, definite dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e dall'Internet Engineering Steering Group (IESG);
   m) ETSI, (European Telecommunications Standards Institute) organizzazione indipendente, no profit, la cui missione è produrre standard sulle telecomunicazioni. E' ufficialmente responsabile per la creazione di standard in Europa;
   n) HTTP, (Hypertext Transfer Protocol) protocollo per il trasferimento di pagine ipertestuali e risorse in rete conforme allo standard RFC 2616 e successive modificazioni;
   o) TAG, un elemento inserito nel file XML che specifica come una porzione di documento debba essere elaborata;
   p) W3C, (World Wide Web Consortium), un consorzio internazionale di compagnie che operano in Internet e con il Web, con lo scopo di sviluppare standard aperti per l'evoluzione del Web;
   q) TSP, (Time Stamp Provider), il componente o il server che fornisce il servizio di marcatura temporale;
   r) XML, (eXtended Markup Language) insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione.

2 XML – Sintassi e elaborazione delle sottoscrizioni

In questo capitolo vengono selezionate le tipologie di firme XML e gli algoritmi da utilizzare nell'ambito delle possibilità offerte dalla specifica RFC 3275.

Le buste crittografiche devono essere, ove non diversamente indicato, conformi a tale specifica.

2.1 Tipologie di firme

Le XML Signature si presentano in tre forme base di modalità di imbustamento:
1. Enveloped
   http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#def-SignatureEnveloped
2. Enveloping
   http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#def-SignatureEnveloping
3. Detached
   http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/#def-SignatureDetached

L'utilizzo della modalità *Enveloped* può presentare problemi implementativi nel caso di apposizione di firme successive. Per tale motivo, quando viene utilizzata tale modalità, deve essere utilizzata la trasformazione descritta nel paragrafo 2.5.2 del presente documento.

Le applicazioni di apposizione della firma possono quindi realizzare le buste crittografiche in una qualsiasi delle modalità consentite. Conseguentemente, le applicazioni di verifica devono essere in grado di verificare le firme in una qualsiasi di queste modalità, fatte salve le caratteristiche, in termini di algoritmi e trasformazioni, definite nel seguito.

Nel caso si utilizzi la modalità *Detached*, le applicazioni di verifica conformi al presente profilo devono assicurare la corretta apertura delle buste crittografiche nel caso gli oggetti firmati siano contenuti nello stesso file che contiene la firma (elemento signature).

Gli elementi Manifest e SignatureProperties di cui al paragrafo 5.1 della specifica RFC 3275 non devono essere utilizzati.

Per consentire la visualizzazione da parte dell'applicazione di verifica dei dati precedentemente firmati, le applicazioni di firma devono valorizzare, nel caso di busta *Enveloping*, l'attributo MimeType e l'attributo Encoding dell'elemento <Object.>. Negli altri casi devono identificare il MimeType dei dati che si stanno firmando utilizzando un apposito attributo.

2.2 Algoritmo di digest

La funzione di *hash* che le applicazioni di firma devono specificare e, quindi, applicare all'oggetto da firmare è la funzione SHA-1 (ISO/IEC 10118-3:1998).
L'URI che deve essere indicata nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *DigestMethod* è:

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1

Le applicazioni di verifica devono gestire almeno questo algoritmo.

2.3 Algoritmo di signature

L'algoritmo per la generazione e la validazione della firma digitale (*SignatureValue*) che le applicazioni di firma devono specificare e, quindi, applicare all'elemento *SignedInfo* è l'algoritmo RSA-SHA1.
L'URI che deve essere indicata nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *SignatureMethod* è:

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1

Le applicazioni di verifica devono gestire almeno questo algoritmo.

2.4 Algoritmi di canonicalizzazione

L'applicazione di firma può usare quale algoritmo di canonicalizzazione dell'elemento *SignedInfo* uno tra quelli identificati dalle URI seguenti:

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComment

Questa URI deve essere riportata nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *CanonicalizationMethod.*

Le applicazioni di verifica devono gestire almeno questi algoritmi di canonicalizzazione.

2.5 Algoritmi di trasformazione

I paragrafi seguenti riportano l'insieme minimo di trasformazioni che le applicazioni di verifica devono essere in grado di gestire.

L'URI che identifica la trasformazione, come specificato nella specifica RFC 3275, deve essere riportata nell'attributo *Algorithm* dell'elemento *Transform.*

2.5.1 Base 64

L'URI che rappresenta questa trasformazione è:

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64

2.5.2 Enveloped Signature

Nella modalità *enveloped*, è necessario assicurare che tutte le firme successive alla prima vengano applicate sugli stessi dati sui quali è stata calcolata la prima firma, il che non accade in modo automatico; pertanto, si deve fare in modo che siano gestite opportunamente le strutture *ds:Signature* dai dati originali, sia in fase di generazione che in fase di verifica della firma.

La soluzione consiste nell'uso di una opportuna trasformazione XPath da specificare nel tag *<ds:Transforms>* all'interno del tag *<ds:SignedInfo>*.

La trasformazione seguente si basa sulla sintassi descritta nella raccomandazione XPath Filter 2.0 pubblicata dal W3C all'indirizzo http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2 (cfr. anche la sintassi XPath v2.0 definita in http://www.w3.org/TR/xpath20). Il filtro proposto elimina, dai dati sottoposti a firma, tutti gli elementi di tipo *ds:Signature* all'interno del documento XML, a partire dal nodo root (escluso) a scendere.

```
<ds:SignedInfo>
        <ds:CanonicalizationMethod
                Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
        <ds:Reference URI="">
                <ds:Transforms>
                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">
                                <dsig-xpath:XPath Filter="subtract"
                                        xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">
                                    /descendant::ds:Signature
                                </dsig-xpath:XPath>
                        </ds:Transform>
                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
                </ds:Transforms>
                <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"  />
                <ds:DigestValue >f/Rcq6wu9gORMioxAxaof7pZux8=</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
```

Le applicazioni di firma e di verifica devono supportare la trasformazione sopra descritta.

2.5.3 Xpath

L'URI che rappresenta questa trasformazione è:

http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-filter2-20021108/

2.5.4 XSLT

L'URI che rappresenta questa trasformazione è:

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116

Questa trasformazione va sempre seguita dalla canonicalizzazione.

Il foglio di stile utilizzato deve essere incluso nel file firmato.

Poiché, in fase di verifica, è necessario che l'utente disponga del documento che è stato firmato, i meccanismi automatici di verifica e utilizzo dei dati firmati devono prelevarli dal documento trasformato e non dal file XML precedente alla trasformazione. Tale obbligo deve essere rispettato anche per la canonicalizzazione.

2.5.5 Canonicalizzazione

L'URI che rappresenta questa trasformazione è:

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

oppure

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComment

L'uso della canonicalizzazione è obbligatorio dopo ogni trasformazione XSLT.

2.6 KeyInfo

L'elemento KeyInfo, opzionale nella RFC 3275, deve essere sempre presente nella busta crittografica.

L'applicazione di firma deve includere nella struttura *KeyInfo* l'elemento *X509Data* *(http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data)* contenente il certificato qualificato del firmatario.

L' applicazione di verifica deve gestire almeno l'elemento *X509Data.*

L'applicazione di verifica deve utilizzare il certificato contenuto nella busta per le operazioni di verifica della firma.

3. XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)

Con riferimento alla specifica ETSI TS 101 903 V1.2.2 (2004-04) XadES le applicazioni di verifica devono gestire i formati XAdES-BES e XAdES-T come indicato nei paragrafi successivi.

3.1 XAdES-BES

Il formato di firma XAdES-BES è descritta nel capitolo 4.4.1 della specifica ETSI TS 101 903 V1.2.2 (2004-04) XadES.
Le applicazioni conformi al presente profilo devono gestire un elemento *ds:object* nel modo seguente:

```
<ds:Signature ID>
......
<ds:Object>
        <QualifyingProperties>
                <SignedProperties>
                        <SignedSignatureProperties>
                                (SigningTime)?
                        </SignedSignatureProperties>
                </SignedProperties>
                <UnsignedProperties>
                        <UnsignedSignatureProperties>
                                (CounterSignature)*
                        </UnsignedSignatureProperties>
                </UnsignedProperties>
        </QualifyingProperties>
</ds:Object>
....
</ds:Signature >
```

- *l'elemento ds:Object* deve contenere un solo elemento figlio *QualifyingProperties* (*direct incorporation*);
- la firma deve essere apposta all'oggetto da firmare e ai suoi attributi firmati se presenti; nell'elemento *ds:signature* va aggiunto un *ds:reference* per l'elemento *SignedProperties.*

L'elemento *SigningTime* specifica il momento in cui il firmatario termina il processo di firma. Questo elemento deve essere firmato.

L'elemento *CounterSignature* (controfirma) indica la firma applicata ad un'altra firma. Sostanzialmente il *CounterSignature* contiene un nuovo elemento *Signature* il cui *Reference* è l'elemento *ds:SignatureValue* dell'elemento padre *ds:Signature*.
Questa proprietà non deve essere firmata.

La sintassi dell'elemento *QualifyingProperties* è descritta nel capitolo 6 della specifica ETSI TS 101 903 V1.2.2 (2004-04) XadES .

La sintassi dei suoi attributi è descritta nel capitolo 7.2 della medesima specifica.

3.2 Associazione di una Marca Temporale alla firma

La marca temporale è ottenuta inviando un'impronta di un documento ad un TSP che firma con un certificato emesso da una TSA (Time Stamping Authority) di cui ha disponibilità un certificatore accreditato iscritto nell'elenco pubblico tenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il risultato (TimeStampToken) è un oggetto di tipo *signed-data* ottenuto firmando l'hash + alcuni altre informazioni tra cui la data e ora secondo la specifica RFC 3161.

Quella che intendiamo prendere in considerazione è la marcatura della sola firma. Questa. viene inscrita tra gli attributi qualificati non firmati. Il formato che descrive il requisito è lo XAdES-T.

3.2.1 XAdES-T

Il formato di firma XAdES-T è descritta nel capitolo 4.4.3.1 di ETSI TS 101 903 V1.2.2 (2004-04) XadES.

Le applicazioni conformi al presente profilo devono gestire un elemento *ds:object* nel modo seguente:

```
<ds:Signature ID>
......
<ds:Object>
        <QualifyingProperties>

                <SignedProperties>
                        <SignedSignatureProperties>
                                (SigningTime)?
                        </SignedSignatureProperties>
                </SignedProperties>

                <UnsignedProperties>
                        <UnsignedSignatureProperties>
                                (CounterSignature)*
                                (SignatureTimeStamp)+
                        </UnsignedSignatureProperties>
                </UnsignedProperties>

        </QualifyingProperties>
</ds:Object>
....
</ds:Signature >
```

L'elemento *SignatureTimeStamp* deve contenere contiene il time-stamp calcolato sull'elemento *ds:SignatureValue.*

Il tipo previsto per l'elemento *SignatureTimeStamp* è il *TimeStampType,* l'applicazione deve prevedere un elemento *Include* con un URI relativo al *ds:SignatureValue* che viene marcato come descritto nel par. 7.3 della specifica ETSI TS 101 903 V1.2.2 (2004-04) XadES.

L'elemento *SignatureTimeStamp* non deve essere un attributo firmato.

4 Firme multiple

4.1 Firme Multiple congiunte (parallele)

La realizzazione delle firme multiple congiunte (altrimenti dette contestuali o parallele) sono caratterizzate dal fatto che esse sono apposte in modo indipendente sugli stessi dati di partenza.

Nel caso particolare di XML Signature possiamo evidenziare che:

1. all'elemento *Signature* corrisponde una sola firma e quindi un solo firmatario
2. gli elementi *Reference* che individuano il documento, ovvero i documenti, firmati, sono contenuti nell'elemento *Signature* e contengono anche il DigestValue di ciascuno di essi.

L'attributo *Signature ID* deve essere valorizzato e deve essere univoco per ciascun firmatario.

Se la busta di partenza contiene una firma *enveloping*, le firme successive devono essere apposte in modalità *detached* facendo riferimento ai dati firmati nella busta di partenza presenti nel tag object. Si riporta di seguito un esempio.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope>
<Signature Id="Signer-1" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <SignedInfo>
                <CanonicalizationMethod ........."/>
                <SignatureMethod ......."/>
                <Reference URI="#Object1" Type="http://www.w3.org/2000/09xmldsig#object"
                        <DigestMethod ..."/>
                        <DigestValue>....</DigestValue>
                </Reference>
        </SignedInfo>
        <SignatureValue>....</SignatureValue>
        <KeyInfo>  .....  </KeyInfo>
  <Object Id=Object1>
        <data> ... </data>
 </ Object>
 </ Signature>
< Signature Id="Signer-2" xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <SignedInfo>
                <CanonicalizationMethod ........."/>
                <SignatureMethod ......."/>
                <Reference URI="#Object1>
                        <DigestMethod ..."/>
                        <DigestValue>....</DigestValue>
                </Reference>
        </SignedInfo>
        <SignatureValue>....</SignatureValue>
        <KeyInfo>  .....  </KeyInfo>
</ Signature></Envelope>
```

Se la busta di partenza contiene un firma XML in modalità *detached*, le firme seguenti devono essere apposte utilizzando ancora la modalità *detached* facendo riferimento ai dati referenziati dal primo firmatario.

Se la busta crittografica di partenza contiene una firma XML in modalità *enveloped*, le firme seguenti devono essere apposte utilizzando ancora la modalità *enveloped*.

4.2 ControFirme

Le controfirme devono utilizzare quanto stabilito nel paragrafo 31 della specifica ETSI TS 101 903 V1.2.2 (2004-04) XadES.

06A08768

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE DOGANE

CIRCOLARE 15 settembre 2006, n. **33/D.**

Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

Alle direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane

Agli Uffici delle Dogane

Alle Direzioni circoscrizionali dell'Agenzia delle dogane

Agli Uffici tecnici di finanza

e, per conoscenza:

Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operazioni

Agli Uffici di diretta collaborazione del direttore

Alle Aree centrali

Punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise approvato con decreto legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa al 30% per l'impiego di oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano).

L'agevolazione, già prevista al punto 10 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva del consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 8, paragrafo 2 della direttiva CE del consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) per la cui attuazione è in corso di adozione il previsto decreto delegato.

Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori del settore in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine operatrici per la produzione di forza motrice ed all'evoluzione tecnica intervenuta negli ultimi anni nel particolare settore, nonché del tempo trascorso dalle apposite direttive impartite, è stato istituito un gruppo di lavoro per la rivisitazione della materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.

Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si impartiscono le seguenti direttive al fine di chiarire le problematiche rappresentate e di pervenire alla loro uniforme applicazione sul territorio nazionale.

In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente ai consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli oli minerali utilizzati nei motori installati permanentemente su macchinari semoventi che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli, gomme o su rotaia, nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene svolta l'attività, per il riposizionamento ritenuto necessario.

Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo (stabilimenti industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento dell'inizio della traslazione.

Sulla base del quadro normativo così delineato e delle considerazioni sopra enunciate, l'agevolazione in esame si applica agli oli minerali impiegati per la produzione di forza motrice nei motori installati:

a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;

b) su macchine la cui capacità traslativa è assicurata da altro motore «ausiliario indipendente», o da traino effettuato con altra macchina;

c) su macchine, come motore fisso, anche se con capacità traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attività di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.

Le traslazioni relative ai casi *b)* e *c)* devono avvenire nell'ambito dello stesso sito di lavoro.

Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice si applicano i criteri previsti dall'art. 10, comma 3, del regolamento, adottato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; è previsto, per il riscontro della congruità dei consumi rispetto all'impiego, il ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione, anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per macchinari e tecnologie similari, nonché ai dati rilevabili da un congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi, successivamente alla loro attivazione.

Vengono altresì confermate le direttive prot. 1829/I/PC del 25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri operativi di determinazione dei parametri per il riscontro della congruità dell'impiego di prodotti in usi esenti o agevolati e per l'attività di controllo della produzione industriale.

In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la determinazione dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante istruttoria, sulla base delle seguenti attività:

analisi e classifica del processo produttivo interessato;

esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della documentazione tecnica presentata, anche con riferimento a dati tecnici di carattere generale;

elaborazione del protocollo di prova;

controllo delle specifiche dimensionali e delle condizioni di processo;

prove di funzionamento sotto controllo fiscale (marce controllate);

controllo delle materie combustibili ricevute ed impiegate e delle relative energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di energia);

valutazione dei risultati delle prove e giudizio sintetico che motivi la proposta di parametro.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di formalizzare la determinazione dei parametri di impiego con l'emissione di un provvedimento firmato dal direttore dell'ufficio, da notificare all'operatore, con esplicita menzione della facoltà dell'ufficio di procedere a verifiche straordinarie presso l'operatore per l'accertamento della vigenza delle condizioni operative approvate in sede di determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso operatore di segnalare preventivamente eventuali modifiche che intende apportare.

Si forniscono, infine, le seguenti direttive atte a disciplinare uniformemente l'attività operativa degli uffici.

1. La ditta per poter usufruire dell'agevolazione presenta al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane apposita, documentata istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del testo unico delle Accise. In entrambi i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta (denominazione sociale, sede della società e ubicazione dello stabilimento, legale rappresentante, partita IVA), deve contenere:

le caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati tecnici riguardanti lo stesso, inclusa la curva di consumo fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico di cui al successivo punto 3 sottoscritta dal rappresentante legale della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

una descrizione sintetica delle modalità d'utilizzo del motore stesso.

Alla domanda sono allegati:

una relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti che la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla traslazione nello stesso sito di lavoro;

un «certificato di conformità» dell'apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia).

2. L'ufficio procede all'esame della documentazione prodotta e di quella integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. All'esito di tale istruttoria viene rilasciata apposita autorizzazione che dovrà essere notificata alla parte.

3. Nella prima fase, al fine di consentire la determinazione del consumo specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di giri/minuto (curva di consumo) effettuato dal motore per compiere il lavoro meccanico, la ditta produrrà il bilancio energetico relativo ad un congruo periodo di lavorazione contenente: il numero di ore lavorate, il numero di giri eseguiti dall'albero del motore ed il consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.

4. L'ufficio competente, esaminato il bilancio energetico presentato, confronterà il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina operatrice, adattate alla particolare tipologia d'impiego. Se il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimane in un intervallo di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico, l'ufficio confermerà il consumo specifico rilevabile dal bilancio energetico reale, con apposito provvedimento a firma del direttore dell'ufficio. Detto intervallo di scostamento, in analogia ad altre fattispecie previste dal testo unico delle Accise (art. 55, comma 7, per le variazioni del canone di abbonamento relativo all'imposta sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle cauzioni prestate a garanzia del pagamento delle accise) può essere ragionevolmente indicato in +/- 10%. In caso contrario, l'ufficio competente procederà in contraddittorio con l'operatore all'effettuazione di marce controllate secondo condizioni, modalità e durata stabilite in un apposito protocollo procedurale predisposto dall'ufficio e condiviso dalla ditta, al fine di attribuire il consumo specifico medio effettivo (litri/ora) che sarà comunicato all'operatore con apposito provvedimento. Le principali grandezze da rilevare ed analizzare sono almeno: le ore effettive di lavoro, il numero totale di giri/minuto effettuato dal motore per compiere il lavoro, la qualità e la quantità di prodotto impiegato e la percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà dell'Agenzia delle dogane di effettuare, comunque e in qualsiasi momento, controlli e verifiche ed in

particolare sul consumo effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e sul corretto impiego dello stesso.

5. Se nel corso dell'attività produttiva si verificano diminuzioni o aumenti del consumo specifico effettivo precedentemente autorizzato in misura superiore al 10%, l'esercente deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente, con le stesse modalità sopra riportate al fine di rideterminare il consumo specifico.

6. Il consumo riconosciuto decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza ovvero, in caso di integrazioni in merito richieste dall'ufficio, dalla data di acquisizione dei dati mancanti.

7. L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del consumo specifico effettivo del prodotto agevolato impiegato per la produzione di forza motrice annota su un apposito registro di carico e scarico, progressivamente numerato nelle pagine e vidimato dall'ufficio, nella parte del carico, la data, gli estremi della ditta fornitrice, la qualità e la quantità, espressa in litri (alla temperatura di 15ºC), del prodotto ricevuto, gli estremi del documento amministrativo d'accompagnamento D.A.A. (Reg. CEE 2719/92) per il regime ad accisa agevolata o del documento di accompagnamento semplificato D.A.S. (Reg. CEE 3649/92) per il regime della restituzione e, nella parte dello scarico, giornalmente, la lettura del contaore, la lettura dello strumento installato per la determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualità e la quantità di prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro è chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in carico nell'anno successivo. Esso può anche essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dal competente ufficio. Il registro è tenuto secondo le modalità di cui all'art. 2219 del codice civile ed è custodito dal titolare dell'impianto per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico. In caso di difficoltà oggettive a poter rilevare giornalmente i dati, può essere consentita, previa documentata richiesta all'ufficio competente, una scritturazione a cadenza decadale, in modo da far coincidere in ogni caso l'ultima rilevazione con la fine del mese.

8. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presenterà il bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualità e la quantità, espressa in litri, di prodotto utilizzato per la produzione di forza motrice, calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato. L'Ufficio doganale, riscontrata regolare la documentazione trasmessa, emette apposito provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali impiegati nell'uso agevolato.

9. Nel caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di operatore professionale registrato per il ritiro del prodotto in sospensione o ad aliquota ridotta d'accisa riscontri di averne consumato in quantità superiore a quella spettante con il coefficiente autorizzato, provvede ad autoliquidare l'importo dell'accisa dovuta (aliquota intera) sui maggiori consumi riscontrati, utilizzando le aliquote in vigore al momento della rilevazione, ed a procedere al pagamento conformemente all'art. 8 del testo unico delle Accise. Copia del versamento del predetto importo è allegata al bilancio di cui al punto 3.

10. L'Agenzia delle dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli interessi previsti, relativa ai maggiori consumi di prodotti impiegati nella produzione di forza motrice riscontrati in sede di chiusura contabile dei registri ed in occasione delle verifiche o dei controlli effettuati d'iniziativa.

11. Nel caso in cui l'esercente, assumendo la qualifica di operatore professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione di accisa, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del testo unico delle Accise, sia per il pagamento dell'accisa dovuta sui consumi agevolati e sul presumibile consumo per il lavoro cinetico di traslazione delle macchine, sia per la prestazione della relativa garanzia.

12. L'esercente che intenda attivare un motore nell'ambito di un cantiere provvisorio deve operare con prodotto ad accisa assolta, fermo restando l'obbligo della denuncia preventiva al competente ufficio, qualora intenda richiedere, sul quantitativo utilizzato per gli usi di cui al punto 9, tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta in eccedenza. Detto rimborso avviene, con le modalità del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689, a seguito di apposita e documentata istanza, comprovante l'effettivo consumo del quantitativo richiesto per l'uso agevolato, da presentare alla chiusura del cantiere provvisorio.

Qualora venga accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per usi diversi da quelli previsti, sono applicate le penalità stabilite per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.

Si fa presente, infine, che le spese di ogni prova sperimentale richiesta dal privato per il calcolo dei consumi effettivi sono a carico dello stesso e che sono altresì a suo carico tutti gli eventuali interventi necessari per suggellamenti o verifiche delle attrezzature prescritte per la gestione dell'agevolazione o per il rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.

Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico Accise approvato con decreto legislativo n. 504/1995: agevolazioni per l'impiego di oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con

impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

L'agevolazione, già prevista al punto 12 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 14 della direttiva CE del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003 (direttiva sui prodotti energetici) recepita nell'ordinamento nazionale, come già detto, con la legge comunitaria 2004 per la cui attuazione è in corso di adozione il relativo decreto delegato.

Anche relativamente alle agevolazioni in questione, il citato Gruppo di lavoro ha provveduto a riesaminare la materia.

Tenuto pertanto conto del quadro normativo di riferimento e delle conclusioni cui è giunto il suddetto Gruppo, si impartiscono le seguenti direttive.

La ditta interessata può chiedere di usufruire del beneficio mediante:

impiego di olio minerale in sospensione di accisa ovvero con accisa assolta nella prevista misura ridotta;

impiego di olio minerale assoggettato all'aliquota intera di accisa, per il quale si procede al rimborso secondo le disposizioni stabilite, in via generale, dal decreto ministeriale n. 689/1996.

Anche per le agevolazioni in questione, si rendono applicabili i criteri generali stabiliti per la determinazione dei consumi e dei parametri d'impiego, già richiamati nella prima parte della presente Circolare, relativa all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A allegata al testo unico delle Accise.

Al fine di conseguire la necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche della specie, si dispone che, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione o l'autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la stessa procedura delineata nella prima parte della presente Circolare, relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:

a) la richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto 1 della procedura, deve contenere:

i dati tecnici riguardanti l'officina elettrica, inclusa la potenza minima nonché la curva di consumo del motore accoppiato con l'alternatore alle varie percentuali di carico fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico;

una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con le relative potenze nominali di targa espresse in kW;

l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con la descrizione del processo produttivo dell'impianto alimentato dall'officina elettrica;

le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti all'impianto; ciascun serbatoio dovrà essere omologato e provvisto della relativa tabella di ragguaglio metrico-capacitiva e del certificato di collaudo, forniti dalla casa costruttrice e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa in opera;

b) l'ufficio competente procede alle normali operazioni di verifica di primo impianto, che comportano la ricognizione dell'officina di produzione di energia elettrica, dei certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio. L'officina dovrà essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei consumi reali. In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre all'energia elettrica prodotta, le ore di lavoro del gruppo elettrogeno e la quantità di combustibile utilizzato. Pertanto, la strumentazione minima deve comprendere, oltre alle attrezzature già presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le grandezze elettriche (tensione, corrente per calcolare la percentuale di carico del gruppo elettrogeno), un contaore suggellabile e provvisto di certificato di idoneità, al fine di poter quantificare il tempo durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia elettrica ed alimenta le utenze collegate;

c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da eseguire nel caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno: la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualità e la quantità di combustibile impiegato, la percentuale media di carico ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo di durata della prova.

La presente circolare è stata sottoposta al comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle dogane, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 settembre 2006.

Le direzioni regionali impartiranno immediate direttive per la sua applicazione non mancando di dare le ulteriori istruzioni ritenute necessarie, nonché di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle stesse.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2006

Il direttore dell'Area centrale: DI ROMA

06A08770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di S. Maria del Latte, in Montevarchi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2006, viene estinta la confraternita di S. Maria del Latte, con sede in Montevarchi (Arezzo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08626

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita Natività di Maria SS. e S. Nicola, in Cava de' Tirreni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2006, viene estinta la confraternita Natività di Maria SS. e S. Nicola, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), fraz. Dupino.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08627

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita del Sacro Monte dei Morti, in Tocco Casauria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 luglio 2006, viene estinta la confraternita del Sacro Monte dei Morti, con sede in Tocco Casauria (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A08628

Riconoscimento civile dell'estinzione della confraternita di Maria SS. delle Grazie, in Tocco Casauria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 luglio 2006, viene estinta la confraternita di Maria SS. delle Grazie, con sede in Tocco Casauria (Pescara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

06A08629

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Agostino, in Volterra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° settembre 2006, viene estinta la parrocchia di S. Agostino, con sede in Volterra (Pisa).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia della basilica cattedrale, SS. Michele, Agostino e Francesco, con sede in Volterra (Pisa).

06A08630

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enterocol»

Provvedimento n. 169 del 30 agosto 2006

Premiscela medicata per uso veterinario: ENTEROCOL.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102457013.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a. - con sede legale e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12 - codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 18: sostituzione di un eccipiente con altro comparabile e inserimento validità dopo la prima apertura.

Si autorizza, per la premiscela medicata indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente paraffina liquida, con l'olio di soia.

La composizione è la seguente:

principio attivo: colistina solfato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità della premiscela è la seguente:

12 mesi in confezione integra;

3 mesi dopo la prima apertura del sacco;

3 mesi dopo la ricostruzione del mangime.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuata entro centottanta giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tyamulex Premix».

Provvedimento n. 171 del 30 agosto 2006

Premiscela medicata per uso veterinario: TYAMULEX PREMIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103435018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103435020.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.a.- con sede legale e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12 - codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: sostituzione di un eccipiente con altro comparabile.

Si autorizza, per la premiscela medicata indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente paraffina liquida, con l'olio di soia.

La composizione è la seguente:

principio attivo: tiamulina;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità della premiscela è la seguente:

12 mesi in confezione integra;

3 mesi dopo la prima apertura del sacco;

3 mesi dopo la ricostruzione del mangime.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetrasol 20%».

Provvedimento n. 172 del 31 agosto 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi: OSSITETRASOL 20%.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102771021.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7/b - codice fiscale 01396760595.

Oggetto del provvedimento: validità dopo prima apertura, validità mangime medicato e precauzioni per la conservazione.

Si autorizza la modifica degli stampati relativamente all'inserimento della validità come di seguito indicato:

dopo la prima apertura del sacco: 90 giorni;

dopo ricostituzione del mangime: 24 ore.

La validità della premiscela in confezione integra correttamente conservata è invariata (18 mesi).

Si autorizza inoltre la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto. La frase «conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce» viene sostituita con «conservare in luogo fresco, asciutto a temperatura non superiore a 25° C, al riparo dalla luce».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08762

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallivac IB88».

Provvedimento n. 173 del 5 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: GALLIVAC IB88.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 102589.

Titolare: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - trasferimento sito rilascio lotti e controllo qualità.

Si autorizza il trasferimento delle operazioni rilascio lotti e controllo qualità sul prodotto finito presso l'officina Merial Laboratoire de Porte des Alpes, Saint- Priest (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 174 del 5 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: GALLIVAC IB88.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 102589.

Titolare: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta sito produzione prodotto finito e relativo confezionamento.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito per la produzione del prodotto finito e relativo confezionamento primario:

Merial Laboratoire de Porte des Alpes - 99 rue de l'Aviation - 69800 Saint-Priest (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08763 - 06A08764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Avinew»

Provvedimento n. 175 del 5 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: AVINEW.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 102922.

Titolare: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - trasferimento sito rilascio lotti e controllo qualità.

Si autorizza il trasferimento delle operazioni rilascio lotti e controllo qualità sul prodotto finito presso l'officina Merial Laboratoire de Porte des Alpes, Saint-Priest (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08753

Revoca della registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici.

Decreto N. DGFDM-Vll/183 ditta del 12 settembre 2006.

TEFAX - reg. 15434

SIMULTOX - reg. 15433

ESO BTK - reg. 17946

PYRESOL K5 - reg. 6930

PERMOFEN - reg. 15383

ESOKLIN SOLUZIONE - reg. 4499

ESORGAN 50 - reg. 6947

ESOTROTHION 50 - reg. 10118

ESOFON 50 - reg. 10960

NAMPOR 3P - reg. 6759

FENTHOK5O - reg. 10183

PYRETROIL - reg. 6929

ESOCHLOR 20 EC - reg. 14640

ESOKLIN POLVERE - reg. 4515

FENTHOK GRANULI - reg. 10959

ESOVOS 50 - reg. 6883

ESORGAN 60 - reg. 10953

ESORGAN 5 POLVERE - reg. 7247

PRIOR DIONE - reg. 13325

ESOFON COMPRESSE - reg. 10961

ESOFON 80 - reg. 10971

PRIOR WARFARIN 5 - reg. 3714

ESORGAN RO - reg. 10969

PRIOR BROM - reg. 13326

LARVIMOL - reg. 12938

Motivo della revoca: rinuncia della società BLEU LINE S.r.l. titolare delle corrispondenti registrazioni.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, d'ufficio, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

decreto N. DGFDM-VII/2278 del 19 settembre 2006.

Presidio medico chirurgico BACTOFEN VERDE

Registrazione 8.310

Titolare autorizzazione in commercio: Società Rusch Hospital S.r.l., con sede in Varedo (Milano) via Torino, 5.

Motivo della revoca: l'attività di disinfettante per strumenti sanitari, propria del BACTOFEN VERDE reg. 8.310, è compatibile con l'attività di un dispositivo medico ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997 (recepimento direttiva 93/42/CE).

06A08732-06A08733

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Generale Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 19 settembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Generale Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 05190560960, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

06A08702

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla «Société Générale Fiduciaria S.r.l.», in forma abbreviata «SG Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 19 settembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la «Société Générale Fiduciaria S.r.l.», in forma abbreviata «SG Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 05232610963, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

06A08703

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Cogest S.r.l. società di revisione e fiduciaria», in forma abbreviata «Cogest S.r.l.», in Noale.

Con decreto direttoriale 19 settembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Cogest S.r.l. società di revisione e fiduciaria», in forma abbreviata «Cogest S.r.l.», con sede legale in Noale (Venezia). Numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03071840270, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazine e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

06A08704

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Refina - Società fiduciaria e revisione a responsabilità limitata», o, in forma abbreviata, «Refina S.r.l.», in Canegrate.

Con decreto direttoriale 12 settembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 2 luglio 1979, modificato in data 7 marzo 1985 e 13 marzo 1997, alla società «Refina - Società fiduciaria e revisione a responsabilità limitata», o, in forma abbreviata, «Refina S.r.l.», con sede legale in Canegrate (Milano), iscrizione al registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale n. 03636210159, è dichiarata decaduta, a seguito di rinuncia all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

06A08705

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parinvenza»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 935 del 18 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale 07512780151) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano.

Medicinale: PARINVENZA.

Confezione A.I.C. n. 035828019 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società:

E-Pharma Trento S.p.a. (codice fiscale 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 2 - 38040 Ravina di Trento (Trento).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bufferin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 936 del 18 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l., (codice fiscale n. 00082130592), con sede legale e domicilio fiscale in via del Murillo km 2,800, 04010 - Sermoneta (Latina).

Medicinale: BUFFERIN.

Confezione: A.I.C. n. 023347040 - 20 compresse 325 mg,

è ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale n. 00687350124), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinorette»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 937 del 18 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., codice fiscale n. 03004600965, con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch 1.2 - 20152 Milano.

Medicinale: CLINORETTE.

Confezione A.I.C. n. 034157014 - «2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse + «2 mg + 1 mg compresse rivestite con film» 12 compresse (sospesa),

è ora trasferita alla società: Resource Medical UK LTD, con sede legale e domicilio in 187 Manchester Road, Thornton Lodge, Huddersfiels (Gran Bretagna).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08756

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climedette»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 938 del 18 settembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Italia S.p.a., codice fiscale n. 03004600965, con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch 1.2 - 20152 Milano.

Medicinale: CLIMEDETTE.

Confezione A.I.C. n. 034158016 - «2 mg compresse rivestite con film» 16 compresse + «2 mg + 5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse (sospesa),

è ora trasferita alla società: Resource Medical UK LTD, con sede legale e domicilio in 187 Manchester Road, Thornton Lodge, Huddersfiels (Gran Bretagna).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08755

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Risperdal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 962 del 18 settembre 2006

Medicinale: RISPERDAL.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione del medicinale: «Risperdal» è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata l'aggiunta della seguente officina per le fasi di produzione, confezionamento primario, controllo e rilascio dei lotti delle fiale solvente: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co, KG Eisenbahnstrasse 2-4 - 88085 Langenargen (Germania),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028752172 - «25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml;

A.I.C. n. 028752184 - «37,5 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml;

A.I.C. n. 028752196 - «50 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08754

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 794 del 12 settembre 2006, il dirigente del Settore ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
642 FI	Bruni Marcello S.n.c. di Lunaticini Maria Grazia e C.	Scandicci	3	—
772 FI	Alessandro Brunetta S.n.c. di Alessandro Brunetta e C.	Impruneta	2	8
776 FI	Arnilvi Giancarlo	Firenze	4	—
966 FI	La Fibula di Francesco Esposito	Firenze	2	—
1130 FI	A.2 di Alboni Miranda	Firenze	4	—
1217 FI	Gianfortuna Andrea e Luciano S.n.c.	Firenze	4	—
1228 FI	Terzani Ivo	Lastra a Signa	5	—
1279 FI	Due A.F. S.r.l.	Scandicci	2	—
1328 FI	Benvenuti Massimo	Firenze	2	—
1350 FI	Lerry di Torelli Alessandro	Scandicci	1	1
1477 FI	Magherini Roberto	Firenze	3	—
1501 FI	Bottega Orafa di Vannetti Riccardo	Firenze	2	—
1593 FI	L.O.A.M. S.r.l.	Impruneta	2	—
1649 FI	Belvedere Gioielli di Martinelli Sara	Firenze	1	—
1658 FI	Ditta Francesco Pineider S.r.l.	Firenze	—	3
1714 FI	Jankowicz Artur	Certaldo	1	—
1727 FI	Mariapia di Nuti Stefania	Calenzano	3	—

Si rende, inoltre, noto, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
995 FI	Antonio Papini S.r.l.	Empoli	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

06A08701

REGIONE UMBRIA

Provvedimento relativo alle acque minerali

Con determinazione dirigenziale n. 7801 del 6 settembre 2006 la società idrologica Umbra S.r.l., con sede in frazione Villa Sanfaustino 77, 06056 Massa Martana (Perugia), è stata autorizzata a confezionare e mettere in vendita l'acqua minerale effervescente naturale denominata «Sanfaustino», in contenitori di PET da 0,50 lt, da 1 lt e da 1,5 lt prodotti dalla ditta Pizzorni S.r.l., con sede in via del Retorto n. 51077 Predosa (Alessandria), e con capsule di plastica.

06A08730

REGIONE PUGLIA

Attestazione della compatibilità del P.U.G. del comune di Sannicola

La giunta della regione Puglia con atto n. 1308 del 5 settembre 2006 (esecutivo a norma di legge), ha attestato la compatibilità del P.U.G. del Comune di Sannicola con le disposizioni della L.R. 20/01 e del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000.

06A08731

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-230) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 0 0 3 *

€ 1,00